



PROVINCIA DI SONDRIO

PARERE N. 15

DEL 06/10/2023

Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

<i>Oggetto</i>	Valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.
<i>Intervento</i>	PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA DENOMINATA "GALLERIE PARAVALANGHE LUNGO LA STRADA COMUNALE PER IL PASSO FORCOLA - TRATTI A - B - C".
<i>Comune</i>	Livigno
<i>Proponente</i>	Comune di Livigno
<i>Sito N2000</i>	ZSC IT2040005 Valle della Forcola e ZSC IT2040011 Monte Vago - Val di Campo - Val Nera

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30/11/2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

VISTA la L. 11/02/1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30/11/1983 n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e s.m.i. e in particolare l'art. 25 bis che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 30/12/2009 n. VIII/10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zoned di Protezione Speciale (ZPS)" e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 5/12/2013 n. X/1029 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTO il D.M. 30/04/2014 "Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia.";

VISTA la D.G.R. 29/03/2021 n. XI/4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTA la D.G.R. 16/11/2021 n. XI/5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021 n. XI/4488 - Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTA la D.G.P. 17/09/2004 n. 369 "Attuazione Direttiva 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997 – Rete Natura 2000 - Accettazione dei compiti di gestione dei Siti d'Importanza Comunitaria";

VISTO il D. lgs. 07/07/2011 n. 121 sulla tutela penale dell'ambiente;

VISTA la L.R. 31/03/2008 n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione";

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza relativa al progetto: PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA DENOMINATA "GALLERIE PARAVALANGHE LUNGO LA STRADA COMUNALE PER IL PASSO FORCOLA - TRATTI A - B - C". in località passo della Forcola in comune di Livigno presentata il 28/08/2023, prot. 31624;

VISTA la documentazione progettuale redatta da ing. Andrea Orio;

VISTO lo Screening d'incidenza proponente che individua anche le condizioni d'obbligo sottoscritto da dr. Marzia Fioroni;

VISTA la relazione istruttoria di Screening valutatore (prot. n. 35483 del 06/10/2023) redatta dal Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste della Provincia conclusasi positivamente e che condivide le condizioni d'obbligo individuate nello Screening proponente;

CONSIDERATO che l'intervento proposto riguarda la strada comunale che dall'abitato di Livigno conduce al Passo della Forcola, tra le quote 2.190 e 2.270 m s.l.m., attualmente chiusa nel periodo invernale fino alla tarda primavera in quanto soggetta a fenomeni valanghivi diffusi, per consentirne il transito anche in altri periodi dell'anno. È previsto l'allargamento della sede stradale a 9,50, di cui 1,25 m per lato di banchina (cat. C2 del DM 05/11/2001), con costruzione di nuovi muri di valle, gallerie artificiali e manufatti idraulici.

Il progetto è diviso in due stralci corrispondenti alle tratte A (stralcio 1) e B+C (stralcio 2). Operativamente si prevede di lavorare prevalentemente con la strada transitabile, e il traffico regolamentato a sensi di marcia alternati, salvo eventuali chiusure nei mesi di maggio e ottobre.

Lo stralcio 1 riguarda il tratto di strada compreso tra le quote 2.194 e 2.223 m s.l.m. circa e prevede:

- la costruzione del solo muro di valle in due sezioni, rispettivamente di 10 e 110 m;
- la costruzione di una nuova galleria artificiale aperta a valle (galleria A), di lunghezza pari a 160 m, a prosecuzione di quella esistente a valle.

Lo stralcio 2 riguarda il tratto di strada compreso tra le quote 2.238 e 2.270 m s.l.m. circa e prevede:

- la costruzione di una nuova galleria artificiale della lunghezza di 35 m (galleria B), immediatamente a valle dell'ultima galleria esistente che si trova salendo verso il passo della Forcola, con 25 m di raccordo esterno previo allargamento della sede stradale e realizzazione dei soli muri di valle;

- la costruzione di una nuova galleria della lunghezza di 260 m (galleria C), immediatamente a monte della stessa galleria esistente cui seguono 10 m di raccordo con la viabilità esistente.

I muri di valle in c.a. prefabbricato rivestito in pietra saranno fondati su micropali; per altezze superiori a 3 m circa si useranno tiranti. Per sostenere gli scavi saranno realizzati consolidamenti chiodati tipo *soil nailing*. I muri di monte, aventi le stesse caratteristiche, saranno realizzati anch'essi su micropali (tranne che nella galleria C in cui sono previste fondazioni dirette) e tirantati. Le gallerie saranno realizzate con pilastri e travi a valle e posa di solai prefabbricati ricoperti da terreno vegetale. Preliminarmente alle opere saranno eseguite opere di disgaggio su circa 6.000 mq a tutela delle maestranze eseguite principalmente a mano o, laddove possibile, con l'ausilio di un piccolo escavatore.

Ove le opere risultano interferenti con il reticolo idrico minore sono stati previsti tombotti idraulici a sezione circolare aventi diametro 100 cm, che scaricheranno a valle su selciati in calcestruzzo e pietrame. A monte l'acqua sarà convogliata mediante dei pozzetti verticali a sezione quadrata 150x150 cm realizzati con elementi prefabbricati che raggiungeranno la sommità della galleria.

Per la realizzazione dei lavori si prevede l'impianto di un due campi base (uno per stralcio), situati nei pressi della pesa pubblica, a circa 5 km dal cantiere, che occuperanno un'area complessiva di circa 3000 mq. In queste aree saranno depositati i prefabbricati e i materiali necessari per l'esecuzione delle opere. È inoltre previsto un campo operativo di circa 400 mq poco a valle della prima galleria. Terre e rocce da scavo, se non riutilizzabili in cantiere, potranno essere portate al sito di rimodellamento ambientale del Comune di Livigno, a circa 7 km dal cantiere, previa esecuzione delle analisi richieste dal DPR 120/2017. I lavori saranno realizzati tra maggio 2024 e agosto 2025;

VISTO il Piano gestione dei Siti Natura 2000 ZSC IT2040005 Valle della Forcola e ZSC IT2040011 Monte Vago - Val di Campo - Val Nera;

RILEVATO che nell'area interessata dall'intervento sono presenti:

- habitat di interesse comunitario cod. 4060, 6150 e habitat di specie;
- specie di cui all'art. 4 e inserite nell'Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE e specie inserite nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE;

VERIFICATO che dai dati a disposizione della Provincia gli interventi non avranno effetti significativi su specie e habitat e habitat di specie d'interesse comunitario;

RIPORTATE le conclusioni e motivazioni (parere motivato) della procedura di Screening: *"Si ritiene che la procedura di Valutazione di incidenza si possa concludere al livello I (Screening) con il rilascio di parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA DENOMINATA "GALLERIE PARAVALANGHE LUNGO LA STRADA COMUNALE PER IL PASSO FORCOLA - TRATTI A - B - C" non determinerà incidenze significative sui siti Natura 2000 ZSC IT2040005 Valle della Forcola e ZSC IT2040011 Monte Vago - Val di Campo - Val Nera, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità degli stessi con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie. Le gallerie paravalanghe e gli allargamenti stradali in progetto interessano infatti una strada comunale esistente posta al confine del sito Natura 2000 IT2040005 e distano almeno 150 m dal sito IT2040011; i campi base dei cantieri sono esterni ai siti. L'interferenza con habitat di interesse comunitario riguarda solo il bordo strada a monte dei tratti B e C e risulta del tutto insignificante rispetto all'estensione degli habitat mappati. I mezzi impiegati in fase di esecuzione potranno generare perturbazioni transitorie (polveri, rumori, vibrazioni, gas di scarico) in un'area comunque già interessata da transito veicolare, in alcuni periodi dell'anno anche intenso. Il rispetto della condizione d'obbligo n. 6 durante gli interventi di disgaggio eviterà di interferire in modo significativo con la fauna presente.*

In fase di esercizio è possibile un aumento del traffico veicolare lungo l'arco dell'anno in caso di apertura più prolungata della strada, ma ciò non dovrebbe incrementare in modo significativo l'inquinamento atmosferico. Si consiglia comunque al Comune, se non già disposto, di prevedere appositi monitoraggio degli inquinanti. L'apertura della strada in periodi in cui ora è chiusa potrà arrecare un certo disturbo alla fauna presente, che comunque non si ritiene significativo in quanto già abituata al transito di veicoli.";

CONSIDERATO che il rispetto delle regole ordinarie di buona conduzione del cantiere e delle Condizioni d'obbligo ai sensi della DGR XI/5523/2021 individuate nello Screening proponente e riportate nella parte dispositiva, sono sufficienti ad escludere possibili incidenze di segno negativo per la conservazione degli habitat, habitat di specie e specie presenti nel sito:

ESPRIME

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. **parere di Valutazione di incidenza positivo**, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il "PROGETTO DEFINITIVO DELL'OPERA DENOMINATA "GALLERIE PARAVALANGHE LUNGO LA STRADA COMUNALE PER IL PASSO FORCOLA - TRATTI A - B - C"." in località passo della Forcola, comune di Livigno, non determinerà incidenze significative sui siti Natura 2000 "ZSC IT2040005 Valle della Forcola e ZSC IT2040011 Monte Vago - Val di Campo - Val Nera";

e DISPONE

1) il rispetto delle seguenti condizioni d'obbligo di cui alla D.G.R. n. XI/5523/2021 all. D, individuate nello Screening proponente e di seguito riportate:

1. le attività di cantiere saranno comunque sempre limitate alle ore in cui si dispone di luce naturale;
2. per accedere all'area interessata dal progetto non saranno realizzate nuove strade temporanee tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;
3. per piantumazioni ed inerbimenti sarà utilizzato fiorume locale;
4. al termine delle attività sarà garantito il ripristino morfologico e vegetativo dello stato dei luoghi (aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali nonché di ogni altra area che risultasse alterata a seguito dell'esecuzione dei lavori) con rimozione dei rifiuti prodotti e di quelli presenti nell'area di cantiere, ed eventuale utilizzo di idoneo miscuglio erbaceo autoctono per evitare l'erosione del suolo;
5. il progetto/intervento/attività non insisterà su aree occupate da Habitat (All.1 Dir. Habitat) e/o habitat di specie (All.2 Dir. Habitat e All.1 Dir. Uccelli);
6. nel caso che durante i lavori si verificano situazioni di rischio per la flora e la fauna presenti nell'area di intervento, si sospenderanno immediatamente i lavori e si avviseranno tempestivamente i tecnici dell'ente gestore del/i Sito/i, al fine di definire le azioni da condurre per risolvere le eventuali emergenze;
7. verrà esclusa qualsiasi opera di impermeabilizzazione dei terreni che modifichi la natura dei suoli e l'idrologia superficiale dell'area in progetto;
8. in caso di presenza di specie vegetali alloctone invasive nell'area di intervento si provvederà a sostituirle con specie autoctone coerenti con il contesto territoriale;
9. saranno delimitate chiaramente le aree di cantiere e verrà localizzato il più possibile il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali avendo cura di non danneggiare in alcun modo

la vegetazione circostante; inoltre, l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;

10. il terreno rimosso durante gli scavi sarà accantonato e riposizionato a fine lavori;

11. saranno impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale;

13. nel corso dei lavori si adotteranno accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e rifiuti solidi o liquidi derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto;

14. si adotteranno tutte le precauzioni e sarà usata la massima cautela, al fine di evitare sversamenti o perdite accidentali di sostanze inquinanti (idrocarburi, solventi, ecc.), che possano peggiorare lo stato di suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee; nel caso di sversamenti accidentali di tali liquidi, si provvederà al loro contenimento e rimozione tramite l'utilizzo di sabbia o di altro materiale inerte;

16. si eviterà ogni eccessiva compattazione del suolo e la terra temporaneamente rimossa non sarà collocata in corrispondenza di aree con stagnazione d'acqua;

35. sarà verificata preventivamente la presenza di nidi o rifugi di specie animali di interesse comunitario (indicate nel Formulario standard del Sito Natura 2000 interessato dal progetto e negli Allegati alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Direttiva 79/409/CEE "Uccelli") e, nel caso, l'intervento dovrà essere programmato in modo da rispettare il ciclo vitale e riproduttivo della specie evitando il danneggiamento di nidi e rifugi e qualsiasi disturbo alle colonie riproduttive/svernanti e ai singoli individui;

37. l'illuminazione esterna sarà limitata e non indirizzata dal basso verso l'alto e non sarà radente ai muri o alle pareti.

L'ente gestore ha comunque sempre la facoltà di fare interrompere i lavori nel caso di rischio per la conservazione del Sito.

2) la trasmissione del presente parere al Comune di Livigno, al Gruppo Carabinieri Forestale Sondrio, alle GEV della Comunità Montana Alta Valtellina e alla Polizia Provinciale, per le relative competenze, nonché la pubblicazione on-line come disposto dall'art. 25-bis, comma 8 ter, della L.R. 86/1983 e s.m.i.

Qualora si apportassero variazioni al progetto presentato, le stesse dovranno essere preventivamente sottoposte a questo ente gestore.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti.

IL DIRIGENTE REGGENTE

Pieramos Cinquini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste: Alberto Sandrini
Istruttore: M. Gabriella Bianchi 0342 531345 mariagabriella.bianchi@provinciasondrio.it